

STATUTO
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione ai sensi dell'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.Lgs.117/2017(in seguito denominato "Codice del Terzo settore"). L'Associazione viene costituita come Ente del Terzo Settore "ETS" e soggetta all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore "RUNTS" alla Sezione g) "Altri Enti del Terzo Settore".

ARTICOLO 2
DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "CINEHEART- ETS".

ARTICOLO 3
SEDE

La sede dell'Associazione, a tutti gli effetti, è quella sita in Roma.

ARTICOLO 4
DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.


ARTICOLO 5
SCOPI

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali, di educazione, istruzione e ricreazione, di promozione sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale rientrante nelle fattispecie tra quelle indicate dall'art.5 D.Lgs.117/2017, in particolare al punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, è apolitica ed apartitica.

L'Associazione si prefigge la promozione e la diffusione dell'Arte, in particolare del Cinema e dell'Audiovisivo in genere, in tutte le sue forme espressive nonché di educazione, istruzione e ricreazione, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica.

Nello specifico l'Associazione potrà:

- a) ideare, organizzare, promuovere e gestire eventi quali, a titolo esemplificativo, concorsi a premi, concorsi editoriali, teatrali, cinematografici e dell'audiovisivo in genere, anche tramite il



ALLEGATO A)

- conferimento di borse di studio, festival, rassegne cinematografiche, mostre, esposizioni, conferenze stampa, congressi, convegni;
- b) promuovere, organizzare e coordinare corsi per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale nel campo della produzione cinematografica, teatrale ed audiovisiva in genere;
 - c) organizzare gruppi di Associati per l'ideazione, produzione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, radiotelevisivi, cinematografici, di danza e di altre forme figurative;
 - d) promuovere il turismo culturale in tutte le sue forme sia incoming che outgoing;
 - e) organizzare qualsiasi iniziativa culturale finalizzata alla promozione e riqualificazione del territorio;
 - f) svolgere attività di ricerca, raccolta dati, rilevazioni statistiche, nonché di studi di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, in relazione soprattutto alla promozione della stampa, della televisione e di ogni forma di comunicazione mediatica nel senso più ampio del termine;
 - g) offrire ai soci supporto logistico, servizi comuni, consulenze.

L'Associazione inoltre potrà realizzare e diffondere, prevalentemente tra i propri Associati, materiale informativo, anche a carattere periodico, sia a stampa sia su supporto audiovisivo, informativo o telematico, pubblicazioni specializzate, testi e dispense a carattere di aggiornamento culturale e qualsiasi altro materiale afferente l'attività associativa svolta. Acquisire diritti letterari, cinematografici, teatrali, musicali ed ogni altro copyright di opere d'arte e di ingegno al solo fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali.

Per perseguire tali finalità, potrà costituire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e mano d'opera specializzata; potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con Università, scuole pubbliche e private.

In via del tutto subordinata alla principale attività di interesse generale sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l'Associazione può esercitare attività secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, per le quali verrà tenuta una separata gestione e purché inerenti gli scopi istituzionali e secondo i criteri ed i limiti normativi. Tale attività potrà riguardare a titolo esemplificativo lo sfruttamento economico dei diritti su opere letterarie, cinematografiche, teatrali e su qualsiasi altra opera dell'ingegno, la gestione di emittenti radiotelevisive, di teatri, sale per cinema, sale

ALLEGATO A)

per laboratori, impianti sportivi o la vendita a terzi delle proprie pubblicazioni nonché dei beni prodotti all'interno dell'Associazione stessa compresi gli stessi spettacoli culturali.

L'Associazione può accettare contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni e sussidi per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati, da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero e da privati. Esercitare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di eventi privati o pubblici, mercatini, attività di bancarelle, attività di intrattenimento e spettacolo. Il tutto nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà contrarre mutui, finanziamenti ed ogni genere di prestiti, aprire conti correnti bancari con firma di traenza del solo Presidente o di un eventuale procuratore da questi designato sentito il Comitato Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del Fondo comune e delle spese dell'Associazione.

ARTICOLO 6 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione, a norma dell'art. 37 C.C. e dell'art.8 del Codice del Terzo settore, è costituito:

- a) dalle quote periodiche associative e dai beni mobili ed immobili acquistati con esse;
- b) dai contributi di ammissione;
- c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione;
- e) da corrispettivi derivanti dalle attività secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, descritte negli scopi associativi all'art. 5;
- f) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario.


E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico nonché avanzi della gestione commerciale nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attivit  statutaria istituzionale.

ARTICOLO 7

CHIUSURA ESERCIZIO, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo predispose il bilancio di esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che



ALLEGATO A)

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. Il Comitato Direttivo predispone inoltre un bilancio preventivo del successivo esercizio. Entrambi i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio di Esercizio deve essere depositato presso il RUNTS o presso il Registro delle Imprese, in caso di svolgimento di attività commerciale.

Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro si dovrà redigere e depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo la normativa di riferimento e le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora tali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori a centomila euro annui, si dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 8 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta almeno 7 giorni prima, nei locali della sede.

ARTICOLO 9 SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, anche se in rappresentanza di Enti od Associazioni. I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi altro paese comunitario ed extracomunitario. Il numero degli associati è illimitato.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Fondatori;
- c) Soci Ordinari.



ALLEGATO A)

Sono Soci Onorari alte personalità e qualificati esponenti della cultura. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell'Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età o, se minorenni rappresentati da un loro genitore, vengono ammessi dal Presidente del Comitato Direttivo o dai Consiglieri da esso delegati a tale funzione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, dietro loro richiesta scritta, contenente le loro generalità e la dichiarazione di accettazione e rispetto del presente statuto, e abbiano adempiuto al versamento della quota periodica associativa. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci. Tutti i Soci, onorari, fondatori ed ordinari, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione, purché, per il Socio Ordinario, in regola con il versamento della quota periodica di associazione.

Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni ed indegnità. L'indegnità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 10 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il versamento periodico dei contributi sociali ed iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio secondo il principio di cui all'art. 2532 C.C.. Ogni



ALLEGATO A)

delegato può essere portatore di non più di tre deleghe. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei Soci delibera:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo per i soci ordinari;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sulla nomina degli eventuali Organo di Controllo e Revisore dei Conti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ed eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno i due terzi dei Soci. L'Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. La convocazione avverrà mediante comunicazione, anche verbale, dei membri del Comitato Direttivo, fatta a ciascuno dei Soci. La convocazione verrà comunque scritta ed affissa nei locali dell'Associazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

ARTICOLO 13

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo. Inoltre, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Direttivo non hanno voto. Per le modifiche al presente statuto è richiesta una maggioranza pari ai due terzi degli Associati.



ARTICOLO 14

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette componenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori ed Ordinari e rimane in carica per cinque anni con possibilità di rielezione. Il numero dei componenti è determinato di anno in anno dal Comitato stesso, in sede di approvazione del Regolamento per la presentazione delle candidature e per le votazioni. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS.

Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiede il Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, approva i Regolamenti sociali interni per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza. Nomina i Soci Onorari.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non costituisce rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Comitato stesso. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e del Comitato Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento e l'unità di indirizzo, la gestione dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato direttivo. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.

ALLEGATO A)

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Comitato a maggioranza direttiva, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Comitato nella prima riunione successiva convocazione comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

La carica di Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro.

ARTICOLO 16

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo verrà obbligatoriamente costituito qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di costituzione cessa qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non siano superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e 2447-ter del codice civile.

L'Organo di Controllo sarà composto da un numero di tre componenti, due dei quali saranno nominati dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori ed Ordinari che non hanno altri incarichi all'interno dell'Associazione. I due membri dovranno scegliere anche al di fuori dell'Associazione un terzo membro che dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e che presiederà lo stesso. Rimane in carica per cinque anni con possibilità di rielezione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto della corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità alla normativa del bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche separatamente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente ed al Comitato notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta del Presidente i componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e dei due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso

non espressamente previsto
disposizioni di legge che rego

li cui all'articolo 45, com
legge, ad altri enti del Te
anelibera, il patrimonio resid

devolvere il patrimonio
o più liquidatori e d

stazio della revisione l
nell'apposito Registro

ti. La nomina de
oni destinati ad uno

pendenti occupati
ligo di costituzio

Revisore dei
securativi due de

totale dell'attivo d
cavi, rendite, pro

ALLEGATO
maggioranza
convocazione

ALLEGATO A)

maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo, il Presidente rimane in carica per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 17

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti verrà obbligatoriamente incaricato qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.

L'obbligo di costituzione cessa qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

L'esercizio della revisione legale dei conti sarà esercitato dal Presidente dell'Organo di Controllo, iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune. E' stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 19

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.

